

## **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE IN CONFORMITA' ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.**

### **Art.1 Principi e costituzione del fondo**

1. Il presente regolamento recepisce i criteri e le modalità di ripartizione stabiliti in sede di contrattazione decentrata, cui si rinvia in caso di chiarimenti e/o contestazioni, e disciplina la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel solo caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione per importi superiori ai 500.000 euro, ovvero di particolare complessità, in quest'ultimo caso il dirigente dovrà indicare in modo puntuale l'eccezionalità e la complessità della procedura che, pur inferiore ai 500.000 euro, giustifichi la figura del direttore dell'esecuzione, con obbligo di espressione di parere vincolante da parte del dirigente del Settore Risorse umane e del responsabile dei servizi finanziari in considerazione dell'impatto sia della spesa del personale che finanziario e della possibilità di estendere in modo opportunistico le citate disposizioni anche ad appalti e forniture al di sotto del citato importo economico. Resta fermo l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti nel Documento Unico di Programmazione.
2. Restano, in ogni caso esclusi dagli incentivi i contratti di appalto e concessione di servizi indicati nell'art. 17 del Codice; b) le eventuali funzioni tecniche svolte al di fuori della gara quali le procedure di somma urgenza, affidamenti diretti, le procedure riferite al mercato elettronico e/o discendenti da convenzioni CONSIP. Inoltre gli incentivi tecnici non si applicano, per espressa previsione del nuovo codice dei contratti, nei seguenti casi: a) agli appalti di lavori, di importo superiore a 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche (art.1 comma 2 lett.a) d.lgs.50/2016); b) agli appalti di servizi di importo superiore alle soglie comunitarie in presenza di sovvenzionamenti, in misura superiore al 50 per cento, da parte di amministrazioni aggiudicatrici (art.1 comma 2, lett.b) d.lgs.50/2016); c) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice (art.1 comma 2, lett.d) d.lgs.50/2016); d) ai lavori pubblici di cui i privati assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale o in regime di convenzione (art.1 comma 2, lett.e) d.lgs.50/2016); e) alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non siano organismi

di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza (art.1 comma 3 d.lgs.50/2016). Al di fuori delle sopra indicate ipotesi, possono essere inclusi negli incentivi tecnici anche le operazioni di partenariato pubblico privato e, in caso in cui il citato incentivo sia posto a carico del privato, l'ente deve motivare come tale sacrificio richiesto al privato, nel versamento del corrispettivo dovuto all'ente, sia funzionale all'incentivazione dell'efficienza e dell'efficacia nella realizzazione e nell'esecuzione a regola d'arte del lavoro o servizio. Infine, in ossequio alla giurisprudenza della Corte dei conti maggioritaria, sono esclusi dagli incentivi sia gli interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria, pertanto "Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di lavori relativi ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria come definiti dalle lettere oo-quater) e oo-quinquies) dell'art. 3 del codice dei contratti pubblici";

3. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Inoltre, le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta;
4. In caso di collaudo o verifica di conformità, anche nel caso in cui sia previsto in sostituzione il certificato di regolare esecuzione, si osserva che l'art. 113 del codice è di stretta interpretazione e contempla tra le attività incentivate solo il collaudo e la verifica di conformità, e non anche i casi di modalità semplificate, vale a dire il certificato di regolare esecuzione;
5. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente competente. In tale scelta il Dirigente deve comunque tenere conto: a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale; b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali; c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi; d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Tra i collaboratori saranno inclusi anche quei dipendenti dell'ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate ai lavori (occupandosi, ad esempio, degli adempimenti relativi alla procedura di esproprio prodromica alla realizzazione dell'opera pubblica), a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e

degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi. In presenza di penalità esse dovranno essere applicate dal dirigente nei seguenti casi: a) varianti in corso d'opera per errori od omissioni di progettazione; b) ritardi negli affidamenti o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara; c) ritardi in sede di esecuzione di lavori. Nella liquidazione dell'incentivo è obbligo del dirigente di certificare la mancanza o la presenza dei fattori di riduzione previsti

6. Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1, ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo a tempo determinato, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota massima del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.
7. Al Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'appalto.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato nel precedente comma 2 nella misura dell'ottanta per cento.
9. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, sarà destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

## **Articolo 2 - Funzioni tecniche**

1. L'incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo articolo 3 del presente regolamento, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, in possesso della necessaria

professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:

- a) programmazione della spesa;
- b) verifica preventiva dei progetti;
- c) predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
- d) responsabile unico del procedimento;
- e) direzione dei lavori;
- f) direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
- g) collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
- h) collaudo statico;
- i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente della struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
3. Le parti dell'incentivo relative a specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a professionisti o personale esterno all'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'attribuzione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, che vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo.
5. E' escluso dalla ripartizione il personale delle qualifiche dirigenziali.
6. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, mentre nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP) a carico dell'Ente.

### **Articolo 3 - Assegnazione delle funzioni tecniche**

1. Le funzioni tecniche sono assegnate dal Dirigente del settore, sulla base dei principi e disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, al dipendente appartenente al Settore, su proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dell'esperienza e della professionalità, al fine di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle attività demandate.

2. Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti. Con provvedimento motivato, il dirigente può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

#### **Articolo 4 - Criteri di ripartizione negli appalti per lavori**

1. Nel caso di appalti per "lavori", come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

<b>IMPORTI DEI LAVORI DEL BANDO PUBBLICATO</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Fino a € 500.000	2,00%
Da € 500.001 ad € 1.000.000	1,8%
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	1,5%
Da € 2.000.000 a € 5.548.000	1,00%
Superiore a € 5.548.000	0,8%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella :

<b>Descrizione delle funzioni</b>	<b>Ripartizione percentuale a personale assegnato</b>
Incaricato della Programmazione della spesa	2,00%
Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3,00%
Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5,00%
Responsabile del Procedimento (RUP)	25,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	5,00%
Direttore dei lavori	25,00%
Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere)	5,00%
Coordinatore sicurezza	10,00%
Collaudo tecnico amministrativo	10,00%
Collaudo statico	10,00%

3. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 1. Nel caso di lavori di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, è affidato anche il collaudo statico, purché lo stesso possenga i requisiti specifici previsti dalla legge.

#### **Articolo 5 - Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture**

1. Nel caso di appalti per "Servizi e forniture", come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sono determinate solo per importi superiori ai 500.000 euro, nella seguente misura:

<b>IMPORTI DEI LAVORI DEL BANDO PUBBLICATO</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Da € 500.000 a € 1.000.000	1,80%
Da € 1.000.001 ad € 2.000.000	1,50%
Da € 2.000.001 a € 5.000.000	1,00%
Superiore a € 5.000.000	0,7%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

<b>Descrizione delle funzioni</b>	<b>Ripartizione percentuale a personale assegnato</b>
Incaricato della Programmazione della spesa	5,00%
Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	10,00%
Responsabile del procedimento (RUP)	35,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	10,00%
Direttore dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture	35,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5,00%

3. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di forniture e servizi può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 1. Nel caso di servizi o forniture di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, è affidato anche il collaudo statico, purché lo stesso possenga i requisiti specifici previsti dalla legge.

#### **Articolo 6 - Diniego o riduzione dell'incentivo**

1. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del Dirigente che ha assegnato la funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale settimanale dell'uno per cento sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del trenta per cento dell'incentivo previsto. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell'incentivo superiore al trenta per cento, il Dirigente dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del diritto all'incentivo.
2. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.

#### **Articolo 7 – Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
  - Alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte.

4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
  7. – tipo di attività da svolgere;
  8. Percentuale realizzata;
  9. Tempi previsti e tempi effettivi;
  10. Tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

#### **Articolo 8 – Conclusione di singole operazioni**

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
  - g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
  - h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

#### **Articolo 9 – Liquidazione - limiti**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.



#### **Articolo 10 - Disposizioni transitorie e finanziarie**

1. Il presente regolamento *(solo qualora applicato per la prima volta dopo il 01/01/2018)* trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché:
  - a) in presenza di bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs.163/06 *(ovvero in caso di regolamento già applicato solo dopo la data del 01/01/2018)*;
  - b) venga certificato, dal dirigente del Settore competente, che nel bando di gara sia stata correttamente inserita, all'interno del quadro economico dei lavori, servizi e forniture, la percentuale di incentivazione da portare nel fondo per le incentivazioni tecniche;
2. Gli oneri derivanti dal presente regolamento faranno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui all'art.1 del presente regolamento.

#### **Articolo 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione e sarà pubblicato sul sito informativo istituzionale dell'ente.